



Berna, 30 giugno 2014

Informazione

Modifica nell'ambito della procedura di riporto del pagamento dell'IVA

A partire dal **1° luglio 2014**, le condizioni formali per l'applicazione della procedura di riporto dell'IVA all'importazione vengono ridiscipline.

Finora la procedura di riporto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) era applicabile solo se il giustificativo del valore (p. es. fattura) dello speditore o del fornitore estero conteneva i seguenti dati supplementari:

numero dell'autorizzazione + numero IVA
del titolare dell'autorizzazione

Questa condizione formale viene abrogata.

Vogliate tener presente che nella dichiarazione doganale bisogna comunque ancora inserire correttamente entrambi i numeri.

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE IMPORTANTE

Condizione indispensabile per l'applicazione della procedura di riporto dell'IVA:

titolare dell'autorizzazione = legittimo importatore del bene importato

Il titolare dell'autorizzazione deve essere proprietario, acquirente, commissionario, locatario, assuntore del leasing o addetto al perfezionamento del bene importato (vedi anche [mod. 1232](#) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni).